



CITTA' DI BIELLA

(Provincia di Biella)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 27 del 15/04/2014**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 09/09/2014, n. 50 del 23/06/2015 e n. 21 del 13/03/2018

Indice

Premessa

Capo I – Disciplina generale e disposizioni comuni sulla IUC

Art. 1 - Disciplina della IUC

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 4 - Versamenti

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Riscossione coattiva

Art. 7 – Contenzioso

Art. 8 – Disposizioni finali ed efficacia

Capo II – Regolamento componente IMU

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Abitazione principale

Art. 3 – Decorrenza rendita catastale

Art. 4 - Riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili/inabitabili

Art. 5 - Assimilazione all'abitazione principale

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 – Rimborsi

Capo III – Regolamento componente TASI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Percentuale di ripartizione tra occupante e proprietario

Art. 3 Detrazioni

Art. 4 – Decorrenza del tributo

Art. 5 – Individuazione dei servizi indivisibili

Art. 6 - Riduzioni

Art. 7 – Scadenze per il versamento

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Rimborsi

Art. 10 - Dichiarazioni

Capo IV – Regolamento componente TARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 7 - Superficie degli immobili

Art. 8 - Costo di gestione

Art. 9 - Determinazione della tariffa

Art. 10 - Articolazione della tariffa

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche

Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 16 - Tributo giornaliero

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 19 - Riduzioni per il recupero

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 21 – Agevolazioni

Art. 22 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 25 – Riscossione

Art. 26 – Versamenti

Art. 27 - Rimborsi

Art. 28 - Disposizioni transitorie

Premessa

L'imposta unica comunale (IUC), istituita con legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC viene di seguito regolamentata, in un testo unico e coordinato, composto da un capitolo di disciplina generale della IUC e da tre ulteriori capitoli relativi ad ognuna delle tre componenti citate IMU, TASI, TARI.

In un'ottica di semplificazione amministrativa il presente regolamento si limita ad individuare quanto residua in capo alla potestà regolamentare comunale, rimandando alla legge *pro-tempore* vigente per ogni altro aspetto normativo non richiamato.

Capo I – Disciplina generale e disposizioni comuni sulla IUC

Art. 1 - Disciplina della IUC (art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013)

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nella Città di Biella dell'imposta unica comunale IUC, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

- 1) Soggetto attivo della IUC e delle relative componenti tributarie in cui essa si articola è il Comune.

Art. 3 – Funzionario responsabile del tributo (art. 1, comma 692 della L. n. 147/2013)

- 1) Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 1, comma 692 della L. n. 147/2013, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4 – Versamenti

- 1) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Analogo arrotondamento si applica ai rimborsi d'imposta disposti dall'Ente.

Art. 5 - Interessi

- 1) Sulle somme dovute per singolo tributo e non versate alle prescritte scadenze si applica l'interesse in misura pari al tasso di interesse legale vigente e gli stessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 6 – Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 7 - Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Si fa rinvio alla disciplina del vigente Regolamento Comunale delle Entrate per quanto riguarda l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 8 - Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dal 01^o gennaio 2014 e si applica dall'anno d'imposta 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Eventuali modificazioni negli anni successivi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, avranno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento.
- 3) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.

Capo II – Regolamento componente IMU

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nella Città di Biella dell'imposta municipale propria IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e richiamata dall'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale IUC, introdotta dall'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, confermata dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.

Art. 2 – Abitazione principale (art. 1, commi 639 e 707 della L. n. 147/2013)

- 1) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto legge 06/12/2011, n. 201.
- 2) Nel caso in cui due o più unità immobiliari risultino essere distintamente accatastate, esse non possono essere considerate un'unica abitazione principale in difetto dell'accatastamento unitario, o della fusione ai fini fiscali con specifica annotazione negli atti catastali qualora i diritti reali delle porzioni di immobili non siano omogenei, che assegnino la relativa categoria, la classe, la rendita catastale ed ogni altro elemento catastale aggiornato, necessario ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

Art. 3 – Decorrenza rendita catastale

- 1) In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione negli atti

catastali, se la rendita è stata iscritta entro il 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

2) Le variazioni delle rendite, in caso di rettifica da parte dell'Ufficio del Territorio, retroagiscono alla data di presentazione del doc.fa. di cui al D.M. 701/1994.

**Art. 4 – Riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili/inabitabili
(art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011)**

1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, b) del Decreto Legge n. 201 del 2011 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2) Ai fini della predetta riduzione, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati caratterizzati da degrado fisico sopravvenuto (fabbricati diroccati, pericolanti), per il cui riuso non siano sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone.

Non costituisce, in ogni caso, motivo di riduzione dell'imposta il mancato allacciamento alle reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature, etc.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva o, in mancanza della dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il contribuente ha altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi il venir meno della condizione di fatiscenza, mediante la presentazione della dichiarazione di variazione.

In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore

dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**Art. 5 – Assimilazione all'abitazione principale
(art. 1, comma 707 della L. n. 147/2013)**

- 1) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 6 - Versamenti

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 2) L'importo minimo dovuto è pari ad € 50,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua.
- 3) Il limite di cui sopra non costituisce franchigia, in caso di debito di importo superiore.

Art. 7 -Rimborsi

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- 2) Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Capo III – Regolamento componente TASI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nella Città di Biella del tributo per i servizi indivisibili TASI, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 679 e comma 682, della legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2 – Percentuale di ripartizione tra occupante e proprietario (art. 1, comma 681 della L. n. 147/2013)

- 1) Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 3 - Detrazioni (art. 1 comma 677 della L. n.147/2013)

- 1) L'eventuale detrazione accordata dal Comune si applica unicamente all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal titolare del diritto reale.

Art. 4 – Decorrenza del tributo

- 1) A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2) Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta applicabili alla TASI previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Individuazione dei servizi indivisibili
(art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013)

- 1) Nell'ambito della deliberazione di consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, sono individuati i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di essi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Riduzioni
(art. 1, comma 679 della L. n. 147/2013)

- 1) Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il consiglio comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo, purché il requisito di ruralità risulti dagli atti catastali.

Art. 7 – Scadenze per il versamento
(art. 1, commi 688 e 689 della L. n. 147/2013)

- 1) Il tributo dovuto per ogni singolo anno d'imposta è versato secondo le disposizioni ed i termini di legge vigenti.

Art. 8 – Versamenti

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 2) Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Art. 9 -Rimborsi

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- 2) Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Art. 10 – Dichiarazioni

- 1) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
- 2) Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TIA o della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

Capo IV – Regolamento componente TARI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nella Città di Biella della tassa sui rifiuti TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. La TARI costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi e sostituisce i precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della legge 27/12/2013, n. 147.
- 3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 682, della legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Per le definizioni di cui al presente articolo si rimanda al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani adottato ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva al servizio di rete dell'energia elettrica o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o arredi, oppure con un'utenza attiva al servizio di rete di energia elettrica o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA).

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Non rientrano pertanto, a titolo esemplificativo:

- a) i locali di utenze domestiche privi di utenze attive del servizio di rete di energia elettrica e non arredati. I locali relativi ad utenze non domestiche devono essere privi di attrezzature e arredi, devono essere altresì sprovvisti di utenze attive al servizio di rete di energia elettrica e comunque, in essi non deve essere ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA).

- b) i locali non praticabili o interclusi, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,50; solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi);
 - c) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, a condizione che tale circostanza sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ed i locali per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - f) i locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) archivi storici;
 - h) area di produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza smaltimento degli scarti della lavorazione;
 - i) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - j) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste esclusivamente l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2) Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- 3) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2.
- 4) Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione) una percentuale di abbattimento del 50%.
- 5) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 4 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 7 - Superficie degli immobili

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 8 - Costo di gestione

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenze gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

- 1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

Art. 10 - Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658 della L. 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10% di detto incremento.

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini vigenti, il tributo non è dovuto per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestate all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume un numero minimo di occupanti pari a due unità o, se superiore, quello dichiarato dall'utente.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se esse non costituiscono pertinenza di altre unità abitative.
- 4) Per le unità abitative di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 6) Il numero degli occupanti relativi alle utenze domestiche è quello rilevato al momento della deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - Tributo giornaliero (art. 1, comma 662 della L. n. 147/2013)

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5) Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 19 (recupero), 20 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 21 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 17 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18.
- 6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche
(art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013)

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 10%;
 - b) limitatamente a soggetti non residenti, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 10% purché il requisito di ruralità risulti dagli atti catastali.
- 2) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo nel territorio comunale del materiale prodotto o che praticano la triturazione della frazione organica dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile.
- 3) Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La pratica del compostaggio potrà essere verificata con visita a domicilio dal soggetto gestore.
- 4) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
(art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013)

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 19 – Riduzioni per il recupero
(art. 1, comma 649 della L. 147/2013)

- 1) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale non superiore al 20 % della stessa, in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente destinata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria indicata nell'allegato A.
- 2) Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
- 3) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 aprile dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
(art. 1, commi 656 e 657 della L. n. 147/2013)

- 4) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, fatto salvo il caso in cui il Comune intervenga con provvedimenti contingibili ed urgenti.

- 5) Il tributo è ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 21 – Agevolazioni
(art. 1, comma 660 della L. n. 147/2013)

- 1) Il Comune, relativamente alle utenze domestiche a beneficio di quei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico (intendendosi per tali quelli in possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo alimentare stabilito dal Regolamento Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali e composti da oltre cinque componenti) nonché per le utenze non domestiche - purchè regolarmente dichiarate e purchè non inottemperanti agli obblighi di pagamento della TARI, della TIA e della TARSU - che abbiano subito incrementi di tariffa superiori ad una percentuale determinata annualmente dal Consiglio Comunale, può sostituirsi agli utenti nel pagamento totale o parziale della TARI.
- 2) La domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della TARI deve essere presentata entro il 31 agosto di ogni anno dall'utente interessato, munita, limitatamente alle utenze domestiche, dell'attestazione ISEE e da dichiarazione circa il numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare.
- 3) Il Comune provvederà alla copertura finanziaria nei limiti di un apposito fondo all'uopo costituito nel suo bilancio all'interno delle dotazioni finanziarie assegnate al competente Servizio Ambiente.
- 4) In presenza di attività di auto recupero relativa alle utenze non domestiche, riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15% a decorrere dalla data della richiesta da presentare all'Ufficio. Per auto-recupero si intende l'attività realizzata in presenza di specifica documentazione che ne provi l'effettività ed autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dall'Amministrazione competente, effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte.

Art. 22 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1) Le riduzioni della tariffa non sono tra di loro cumulabili, fatta eccezione per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto o che praticano la triturazione della frazione organica dei rifiuti urbani. In tal caso quest'ultima opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro le scadenze di legge vigenti dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno, se esistente, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvederà a disciplinare le modalità di compilazione on line.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25 – Riscossione

- 1) Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa comunale e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate che verrà fissato nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 2) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per

omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471 e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26 - Versamenti

- 1) Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Art. 27 -Rimborsi

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- 2) Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Art. 28 - Disposizioni transitorie

- 1) Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo, caserme e carceri
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche e istituti di credito
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannone di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club